



**MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

*Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 in data 11/3/2021  
"Integrazioni e modifiche dell'Ordinanza n. 7 del 10/3/2021 e precisazioni"*

**Ordinanza n. 9**

**IL SINDACO**

**Richiamata :**

- la propria ordinanza n. 8 in data odierna emanata sulla scorta delle disposizioni impartite al punto 1.2 comma 1 della parte dispositiva dell' Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 7/2021;

**Considerato :**

- che l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 in data odierna modifica il punto 1.2 comma 1 della precedente Ordinanza n. 7/2021 disponendo la sospensione dello svolgimento di fiere e mercati dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021;

**Ritenuto :**

- necessario ed opportuno revocare la precedente Ordinanza Comunale n. 8 in data odierna e rettificare in tal senso le disposizioni precedentemente assunte:

**REVOCA**

la propria Ordinanza n. 8 emanata in data odierna.

**ORDINA**

sull'intero territorio comunale, **con decorrenza dalle ore 15:00 del 13 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021**, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia :

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grottaminarda, sul sito istituzionale del Comune [www.comune.grottaminarda.av.it](http://www.comune.grottaminarda.av.it), sulle pagine social del Comune ed affissa nei principali luoghi pubblici del paese;
- comunicata al Prefetto di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale, alla Protezione Civile Regionale, alla Questura di Avellino, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale;

**AVVERTE**

- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Comunale, addì **11 marzo 2021**



Il Sindaco  
Prof. Angelo Cobino